CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI

REGOLAMENTO UNICO

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- art. 198, comma 2, D.Lgs. 152/2006

Comuni del CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

A seguire i 66 Comuni facenti parte del bacino territoriale "Brenta per i rifiuti":

Asiago, Bassano del Grappa, Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Cervarese Santa Croce, Curtarolo, Campolongo sul Brenta, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cartigliano, Cassola, Cittadella, Colceresa, Enego, Fontaniva, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Limena, Loreggia, Lusiana Conco, Marostica, Massanzago, Mestrino, Montegrotto Terme, Mussolente, Nove, Piazzola Sul Brenta, Piombino Dese, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano D'ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Saonara, Selvazzano Dentro, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Schiavon, Solagna, Teolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tezze sul Brenta, Tombolo, Valbrenta, Villa del Conte, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villanova di Camposampiero e Villafranca Padovana.

Sommario

CAPO I – NORME GENERALI 3

Art. 1 Oggetto3
Art. 2 Definizioni3
Art. 3 Classificazione dei rifiuti5
Art. 4 Competenze del Consiglio di Bacino6
Art. 5 Competenze del Gestore6
Art. 6 Competenze dei Comuni7
Art. 7 Principi e disposizioni generali8
CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI9
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI9
Art. 8 Gestione delle frazioni di rifiuto9
Art. 9 Modalità di raccolta dei rifiuti urbani9
Art. 10 Tipologia di utenze10
Art. 11 Autonomo avvio a riciclo o recupero10
Art. 12 Pesatura e trasporto dei rifiuti10
Art. 13 Destinazione dei rifiuti raccolti11
TITOLO II – RACCOLTA DEI RIFIUTI11
Art. 14 Raccolta domiciliare: dotazione dei contenitori11
Art. 15 Raccolta presso utenze aggregate12
Art. 16 Utilizzo dei contenitori13
Art. 17 Operazioni di raccolta13
Art. 18 Raccolta stradale14
Art. 19 Punti di raccolta stradali16
Art. 20 Raccolta su chiamata17
Art. 21 Autocompostaggio17
TITOLO III – DECORO URBANO18
Art. 22 Spazzamento stradale18
Art. 23 Cestini stradali19
Art. 24 Rifiuti abbandonati19
Art. 25 Giornate ecologiche19
Art. 26 Eventi calamitosi20

Art. 27 Raccolta rifiuti da rogge e sgrigliatori 20
TITOLO IV – ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA 20
Art. 28 Mercati, eventi, fiere e manifestazioni varie 20
Art. 29 Aree nomadi 21
Art. 30 Gestione dei rifiuti cimiteriali 21
Art. 31 Associazioni di volontariato 21
Art. 32 Scuole statali 22
TITOLO V – CENTRI DI RACCOLTA 22
Art. 33 Definizione 22
Art. 34 Accesso 22
Art. 35 Apertura 23
Art. 36 Modalità di conferimento 23
Art. 37 Rifiuti conferibili 24
Art. 38 Compiti del Gestore 24
Art. 39 Guardiania 24
Art. 40 Divieti al Centro di raccolta 25
Art. 41 Centro del riuso 26
TITOLO VI – OBBLIGHI E DIVIETI 26
Art. 42 Obblighi e divieti 26
CAPO III – CONTROLLI, PENALITA' E SANZIONI 29
Art. 43 Poteri di controllo sui presupposti tariffari e sui servizi forniti 29
Art. 44 Penalità 29
Art. 45 Ispettori ambientali 29
Art. 46 Sanzioni 30
CAPO IV – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 31
Art. 47 Campagne informative 31
Art. 48 Progetto scuole 31
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 32
Art. 49 Entrata in vigore 32
Art. 50 Rinvio 32

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento contiene i principi generali e le disposizioni attinenti al **servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani** (di seguito "Regolamento Unico per il Servizio").
2. I principi generali e le disposizioni per l'applicazione della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva sono presenti nel "Regolamento Unico per l'applicazione della Tariffa corrispettiva nella gestione dei rifiuti urbani", di seguito anche "Regolamento Unico per la Tariffa".

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

 Ambito Territoriale Ottimale (ATO): area geografica delimitata in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e alle disposizioni della L.R. Veneto 52/2012, all'interno della quale la gestione integrata dei rifiuti urbani viene organizzata in bacini territoriali;

 area H24: piazzola ecologica di conferimento delle principali frazioni di rifiuto, dotata di attrezzature multiutenza tecnologicamente avanzate ad accesso controllato, disponibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24;

 autocompostaggio o compostaggio: trattamento in proprio della frazione organica (umido e/o verde), effettuato da utenze domestiche e da utenze non domestiche, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante (compost);

 circolarità: modalità di utilizzo da parte dell'utente delle attrezzature multiutenza ad accesso controllato, o dei Centri di Raccolta del Gestore, a prescindere dal Comune di appartenenza e dal modello di raccolta definito nel comune stesso, secondo le disposizioni comunicate dal Gestore;

 comunicazione obbligatoria: comunicazione che l'utente è tenuto a fornire al Gestore riguardo l'attivazione del servizio rifiuti, la variazione e la cessazione, relativamente ai locali e/o aree che integrano il presupposto di legge per l'effettuazione del servizio e l'obbligo di contribuire al suo pagamento secondo il principi della tariffa corrispettiva;

 conferimento: operazioni di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore attraverso le modalità di raccolta domiciliare o stradale o ai Centri di raccolta;

 detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

 Carta della qualità: documento programmatico e contrattuale, redatto dal Gestore, che definisce gli standard di qualità tecnica e contrattuale (tempi, modalità, livelli minimi) garantiti agli utenti, in conformità con le direttive dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), a tutela dei diritti dell'utenza e in ottica di trasparenza;

 contenitore: attrezzatura (bidone, bidoncino, cassonetto, cassone, ecc.) fornita dal Gestore per il contenimento e il conferimento separato dei rifiuti, dotata di dispositivi (microchip) in grado di associare il rifiuto conferito all'utenza;

 Contratto di servizio: contratto sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che disciplina lo svolgimento del servizio, nei confronti degli utenti;

 disservizio: non corretto svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che provoca disagi all'utente o interruzioni del servizio senza, tuttavia, generare situazioni di pericolo per l'ambiente, le persone, o le cose;

 eco tessera: strumento identificativo in dotazione all'utente per l'accesso ai contenitori multiutenza ad apertura controllata e/o ai Centri di raccolta, utilizzato per la misurazione puntuale dei conferimenti e facente parte delle attrezzature fornite dal Gestore;

 Ente Territorialmente Competente (ETC): ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, costituito e operativo;

 Gestore: soggetto affidatario che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono;

grande produttore: utenza non domestica con produzione di rifiuti superiore a quella del "piccolo produttore";

isola ecologica (o piazzola ecologica): area pubblica o privata ad uso pubblico (eventualmente delimitata) attrezzata con uno o più contenitori stradali per la raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti con accesso controllato almeno per la frazione del secco residuo;

mancata raccolta: mancata esecuzione del servizio di raccolta previsto dal calendario, che genera un'interruzione del servizio se non recuperato nelle 24h dalla cessazione dello stesso, con o senza segnalazione dell'utente;

misurazione puntuale: determinazione del peso (pesatura diretta) o del volume (pesatura indiretta) delle quantità di rifiuto secco residuo, nonché di specifiche frazioni differenziate, conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;

penalità: somme applicate dal Gestore in bolletta per inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento riguardo le modalità di conferimento dei rifiuti;

Piano Economico Finanziario (PEF): piano economico sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, che prevede con cadenza annuale l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;

Piano Annuale delle Attività (PAA): documento tecnico-operativo, parte del Contratto di servizio, redatto annualmente dal Gestore e approvato dall'Ente Territorialmente Competente, che definisce nel dettaglio le modalità per l'erogazione dei servizi di igiene urbana e il piano degli investimenti;

piccolo produttore: utenza non domestica la cui produzione di rifiuti urbani non eccede i limiti stabiliti per un'utenza domestica media di 3 componenti;

produttore: soggetto la cui attività produce rifiuti e soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile; chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Programma di Bacino: strumento di pianificazione territoriale alla base del Contratto di servizio tra Ente Territorialmente Competente e Gestore, che definisce strategie, obiettivi e infrastrutture per la gestione integrata dei rifiuti;

Programma dei controlli: programma approvato dall'Ente Territorialmente Competente finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate (*ex* art. 28 comma 2 del D.Lgs. 201/2022);

punto di raccolta: area attrezzata, fissa o mobile, per il conferimento di una o più tipologie di rifiuto;

raccolta: prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, compresa la gestione dei Centri di raccolta, al fine del trasporto in un impianto di trattamento;

raccolta differenziata: raccolta in cui i flussi dei rifiuti sono gestiti separatamente in base al tipo e alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;

recupero: qualsiasi operazione finalizzata a trasformare i rifiuti in nuove materie prime, prodotti o energia, permettendo loro di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali;

riciclo: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

rilevazione puntuale: determinazione con sistemi semplificati rispetto alla pesatura diretta o indiretta della quantità di frazioni e/o flussi differenziati di rifiuti conferiti da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;

sanzioni: misura punitiva e afflittiva prevista dall'ordinamento giuridico quale conseguenza di una violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento, di esclusiva competenza della pubblica autorità;

servizio base: insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti offerto a ciascuna utenza del territorio a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta, con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni, e trattamento dei rifiuti;

servizi aggiuntivi a domanda: servizi di gestione dei rifiuti eccedenti il servizio base, per tipologia o per quantità e/o frequenza di raccolta, che pur predisposti a beneficio delle generalità delle utenze, vengono erogati solo previa richiesta di attivazione da parte dell'utenza interessata e a fronte della regolarità dei pagamenti della Tariffa;

servizi straordinari: servizi di gestione dei rifiuti rivolti a produzioni di rifiuti peculiari (es. eventi) erogati con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, visto il carattere occasionale e straordinario della produzione di rifiuto;

smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco non esaustivo è riportato nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico;

tariffa corrispettiva: tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della L. 147/2013, basata sul principio europeo "chi inquina paga, di seguito "Tariffa";

tariffazione puntuale: tariffa corrispettiva istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 651, della L. 147/2013 determinata facendo riferimento ai criteri di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti;

trasporto: operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

utente: persona fisica o giuridica che usufruisce del servizio di igiene urbana;

utenza: immobile o area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del DM 20 aprile 2017, con le specifiche indicate all'art. 10 del presente Regolamento;

utenza aggregata: punto di conferimento riservato a due o più utenze.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento, in conformità all'art. 3, punto 2-ter, della direttiva 2008/98/CE come modificato dall'art. 1, n. 3, lettera a) della direttiva 2018/851/UE, sono **rifiuti urbani**:

 a. i rifiuti **domestici**, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da locali e aree a uso di civile abitazione, ivi compresi: carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e metalli, rifiuti organici, legno, tessili, olio vegetale, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

 b. i rifiuti **simili**, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da fonti diverse dalle civili abitazioni, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;

 c. i rifiuti derivanti da **spazzamento** delle strade: i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade a aree private comunque ad uso pubblico;

 d. i rifiuti **abbandonati** di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche;

 e. i rifiuti **vegetali** provenienti da aree verdi, parchi e aree cimiteriali;

 f. i rifiuti **cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale raccolti in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa nazionale (art. 12 del DPR 254/2003) e locale.

2. Sono rifiuti **speciali** quelli derivanti da attività produttive (aree destinate alla produzione o strettamente funzionali alla produzione), industriali, commerciali, agricole, costruzioni/demolizioni, silvicoltura, pesca, i fanghi di depurazione, i rifiuti sanitari, i veicoli fuori uso. Sono definiti dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e richiedono una gestione specifica e separata.
3. Le utenze che producono **rifiuti speciali**, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto ed al loro trattamento, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa. Il conferimento dei rifiuti speciali può essere fatto anche al Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 188, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato e non rientra nella tariffa di cui al Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva.
4. Possono essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti da **demolizione e costruzione (inerti)**, di provenienza domestica, derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.
5. Sono rifiuti **pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. La classificazione dei rifiuti pericolosi si basa su criteri chimico-fisici, di salute umana e ambientale, regolamentate in Europa. I rifiuti pericolosi, contrassegnati da un asterisco nell'elenco europeo, presentano rischi come infiammabilità, tossicità, cancerogenicità, corrosività o infettività.

Art. 4 Competenze del Consiglio di Bacino

1. Il Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" (di seguito "Consiglio di Bacino"), Ente Territorialmente Competente per il governo del servizio, ai sensi della vigente normativa statale e regionale, esercita in forma associata le funzioni di **regolamentazione**, **organizzazione**, **affidamento** e **controllo del servizio** nel territorio di competenza dell'Ambito Ottimale "Brenta" individuato con L.R. Veneto 52/2012, che comprende 66 Comuni. L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile ed opera in nome e per conto degli enti locali in essi associati.

 In particolare competono al Consiglio di Bacino le seguenti attività:

 a. **programmazione e controllo** del ciclo integrato dei rifiuti;
 b. approvazione del **Piano Economico Finanziario** predisposto dal Gestore, per la parte di propria competenza, e determinazione delle **tariffe** all'utenza, in conformità alle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) vigente, entro i termini fissati da norme statali;
 c. approvazione dei **Regolamenti** unici per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e per l'applicazione della tariffa corrispettiva;
 d. attivazione delle **iniziative di riduzione** della produzione di rifiuti e di raccolta differenziata;
 e. attivazione delle **iniziative di sensibilizzazione** ambientale e di informazione all'utenza, in sinergia con i Comuni e il soggetto Gestore.

Art. 5 Competenze del Gestore

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani è affidata al soggetto **Gestore** (di seguito "Gestore") in conformità alle norme statali e regionali di settore vigente, al presente Regolamento e al "Regolamento Unico per la Tariffa", alle previsioni del Contratto di servizio e alle deliberazioni del Consiglio di Bacino. Ai Comuni è preclusa l'esecuzione delle attività che rientrano nelle prerogative del Gestore. Quest'ultimo ha la facoltà di stipulare apposite **convenzioni** con le amministrazioni comunali interessate per lo svolgimento di attività marginali, previo consenso del Consiglio di Bacino, al fine di ottimizzare l'organizzazione e l'espletamento dei servizi.

 Tra tutte le attività costituenti il **servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani,** le funzioni del Gestore rientrano tra le seguenti:

 a. espletamento del servizio pubblico di **raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani** e delle funzioni connesse;
 b. **pulizia** e lo **spazzamento** delle aree pubbliche o ad uso pubblico;

c. **gestione di Centri di raccolta**, dei punti di raccolta e delle ecomobili;

d. raccolta dei **rifiuti abbandonati**;

e. lo svuotamento dei **cestini stradali**;

f. l'attuazione di **iniziative** di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o energia, di riduzione della produzione di rifiuti;

g. la gestione della **tariffa** di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. comprendente l'aggiornamento della banca dati delle utenze, l'emissione delle fatturazioni, il recupero dei mancati pagamenti, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa, la gestione del call center e del servizio di front office all'utenza.

2. Nell'espletamento del servizio di raccolta il Gestore:

 a. propone, sulla base delle linee guida del Programma di Bacino, le più idonee **caratteristiche del modello di raccolta e dei contenitori** destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alle specificità territoriali e demografiche delle aree e delle utenze da servire, nonché l'ottimale utilizzo del personale e dei mezzi di raccolta;

 b. propone numero, volumetria e ubicazione dei contenitori, frequenza e orari delle **operazioni di raccolta** e svuotamento dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;

 c. propone orari delle **operazioni di spazzamento** e pulizia delle strade;

 d. promuove l'**innovazione tecnologica** del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e dei mezzi operativi, nel rispetto del Programma di Bacino.

3. I Comuni possono avvalersi del Gestore o di soggetti diversi per le seguenti attività, considerate al di **fuori del perimetro regolatorio e tariffario** definito da ARERA:

 a. raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche, esclusa l'attività di micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche;

 b. derattizzazione;

 c. disinfestazione zanzare;

 d. spazzamento e sgombero neve;

 e. cancellazione scritte vandaliche;

 f. defissione di manifesti abusivi;

 g. gestione dei servizi igienici pubblici;

 h. gestione del verde pubblico compresa l'attività di diserbo dei cigli stradali;

 i. pulizia di caditoie e griglie stradali, salvo quanto disposto al successivo art. 28;

 j. lavaggio delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;

 k. lavaggio e pulizia guano;

 l. rimozione di carcasse animali in suolo pubblico.

Art. 6 Competenze dei Comuni

1. Sulla base delle linee guida previste dalla Programmazione di Bacino e dell'approvazione urbanistica e/o edilizia competono ai Comuni:

 a. l'approvazione dei progetti di realizzazione dei **Centri di raccolta** e delle **aree H24**;

 b. approvazione della mappa di posizionamento delle **isole ecologiche** e dei **contenitori stradali**, sulla base del numero e della volumetria indicati dal Gestore, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale;

 c. progettazione, realizzazione e manutenzione delle aree e strutture fisse funzionali al posizionamento delle

isole ecologiche, su area pubblica o privata ad uso pubblico, comprensivo della relativa segnaletica stradale;

d. la definizione della mappa dei **cestini stradali** concordando con il Gestore la distribuzione in una logica di efficienza;

e. la definizione delle strade ed aree ove viene svolto il servizio **spazzamento** in conformità alle richieste relative al Piano Annuale delle Attività secondo le previsioni del Contratto di servizio;

f. approvazione dei progetti e autorizzazione della loro realizzazione in materia di **bonifica** e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. 152/2006.

2. Ferme restando le competenze esercitate in forma congiunta mediante il Consiglio di Bacino, ai Comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali:

a. l'emissione di **ordinanze sindacali contingibili e urgenti**, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;

b. l'adozione dei **provvedimenti di diffida** a provvedere nei confronti del responsabili dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

4. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Gestore tutte le **informazioni** che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Gestore stesso. Tale fornitura di dati sarà oggetto, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare dell'art. 43 del DPR 445/2000, di convenzione dedicata che ne definirà tempi e modalità, ed avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 82/2005.

5. Il Gestore tratta i dati personali degli utenti, trasferitigli dai Comuni, nella qualità di co-titolare del trattamento per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nel rispetto di quanto previsto nel GDPR in tutta la **normativa privacy**. Il Gestore in ogni caso è tenuto a garantire la riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 7 Principi e disposizioni generali

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si ispira a criteri di **efficienza**, **efficacia**, **economicità** e **trasparenza** ed alla gerarchia di cui all'art. 179, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento), nonché ai principi della normativa comunitaria quali i principi di protezione dell'ambiente, di precauzione, prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione.

2. La gestione dei rifiuti urbani si conforma altresì ai principi di cui al DPCM 27 gennaio 1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di **uguaglianza**, garantisce **parità di trattamento** a **parità di condizioni** del servizio prestato, si ispira a criteri di **obiettività**, **giustizia** ed **imparzialità**, garantisce una erogazione continua, regolare e priva di interruzioni, e garantisce la partecipazione e l'accesso degli utenti.

3. La **tariffa rifiuti corrispettiva** assicura la copertura integrale dei costi e attua i principi europei del «chi inquina paga» e del «pay as you throw» quali strumenti di incentivazione alla fonte del perseguimento della gerarchia dei rifiuti.

4. L'organizzazione dei servizi nei Comuni è effettuata con l'obiettivo del **superamento della frammentazione delle gestioni** attraverso un servizio di gestione integrata e unitaria dei rifiuti da realizzarsi progressivamente nel territorio del Consiglio di Bacino, secondo le linee guida del Programma di Bacino e tenendo conto delle specificità territoriali presenti.

5. L'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani si attiene ai seguenti **principi**:

a. **evitare** ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b. **garantire** una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

c. **ottimizzare**, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006, le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

d. **diminuire** la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;

e. **favorire** la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

f. **incentivare** la raccolta differenziata delle frazioni organiche dei rifiuti urbani nonché di sfalci d'erba, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;

g. **garantire** un servizio di raccolta di materiali ingombranti separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature elettroniche, ecc.);

h. **migliorare** la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con pittogrammi di pericolo) per i quali sia obbligatoria od opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;

i. **contenere** i costi in relazione ai benefici derivanti.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 8 Gestione delle frazioni di rifiuto

1. Il servizio di raccolta avviene con **differenziazione** dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei **produttori**. Tutti i produttori di rifiuti urbani, siano essi utenti domestici o utenti non domestici, sono soggetti al pagamento della tariffa, secondo quanto previsto dal "Regolamento Unico per la Tariffa" all'art. 10.
2. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti urbani, l'utente deve provvedere alla preventiva **selezione** dei rifiuti urbani prodotti in relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite e al successivo conferimento nel rispetto delle modalità stabilite e comunicate dal Gestore.
3. Nel caso in cui i sistemi di raccolta differenziata siano dotati di **riconoscimento del conferente** (ad esempio, tramite eco tessera per il conferimento ai contenitori stradali multiutenza ad accesso controllato o microchip sui contenitori personali per l'identificazione e il conteggio dei conferimenti), l'utente è tenuto a utilizzare in modo responsabile le attrezzature consegnate dal Gestore.

Art. 9 Modalità di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato in **tutto il territorio** nelle aree pubbliche o ad uso pubblico.
2. La raccolta differenziata è svolta per le **principali frazioni di rifiuto** (carta e cartone, imballaggi in plastica, secco residuo, umido organico, imballaggi in vetro, verde e ramaglie) a seconda delle caratteristiche morfologiche del territorio e demografiche dei comuni, attraverso:
 a. la raccolta **domiciliare**, con contenitori dedicati all'utenza;
 b. la raccolta **stradale**, in isole ecologiche o aree H24;
 c. la raccolta **mista**, ovvero domiciliare e stradale per diverse frazioni di rifiuto, o la combinazione delle stesse.
3. Le modalità e le frequenze del servizio di raccolta sono definite secondo il modello gestionale e organizzativo in essere nel comune stesso, descritto all'interno del **Piano Annuale delle Attività (PAA)** a corredo del Contratto di servizio e secondo quanto previsto dal Programma di Bacino.

4. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi, i servizi di igiene urbana possono essere erogati con **modalità diverse** in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, alle diverse categorie di utenza, tenuto conto delle linee guida del Programma di Bacino.
5. Per ulteriori specificità territoriali, soprattutto di confine, alcune porzioni di territorio possono essere servite in collaborazione con altri gestori, previa sottoscrizione di apposita **convenzione** tra i rispettivi Consigli di Bacino/Comuni.
6. Altre tipologie di rifiuti urbani possono essere conferite:
 a. ai **Centri di raccolta**;
 b. ai **punti di raccolta** stradali;
 c. con la **raccolta su chiamata**.

Art. 10 Tipologia di utenze

1. Le utenze si dividono in:
 a. utenze **domestiche**, adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
 b. utenze **non domestiche,** adibite o destinate ad usi diversi dalla civile abitazione (es. uffici, attività commerciali, industrie,…). Si distinguono in "**piccoli produttor**i" ovvero utenze simili per produzione di rifiuto ad una utenza domestica media e "**grandi produttori**" ovvero utenze che producono elevate quantità di rifiuto urbano, richiedendo pertanto servizi aggiuntivi. Questi ultimi eccedono per numero, volume e frequenze di raccolta la dotazione di base fornita all'utenza domestica;
 c. utenze **aggregate**, costituite da complessi residenziali e commerciali considerati punti unici di conferimento.

Art. 11 Autonomo avvio a riciclo o recupero

1. Le utenze non domestiche possono avviare a **recupero o riciclo** tutti o parte dei propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 27 della L. 193/2024.
2. Il "Regolamento Unico per la Tariffa" disciplina all'art. 18 i termini e le modalità di fruizione di tale facoltà.

Art. 12 Pesatura e trasporto dei rifiuti

1. I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere **imprese specializzate** nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.
2. Il Gestore del servizio provvede alla **pesatura** dei rifiuti urbani raccolti. La pesatura viene di norma effettuata alla fine del servizio presso l'impianto di destinazione dotato di pese sottoposte a periodiche operazioni di taratura secondo le norme metriche vigenti.
3. Nel caso in cui, per ragioni tecniche ed organizzative finalizzate al contenimento dei costi e al raggiungimento del pieno carico, lo stesso mezzo sia utilizzato per servire più Comuni, sono eseguite dal Gestore una o più **pesate intermedie,** prima dello scarico, in modo che il peso rilevato a destino sia correttamente attribuito ad ogni Comune. In casi particolari e residuali, nella impossibilità di impiegare veicoli equipaggiati con sistemi di pesatura a bordo, e per i quali sia impossibile o eccessivamente oneroso eseguire la pesatura per singolo Comune (es. microraccolte, recupero disservizi, centri di raccolta, servizi sovracomunali, vie di confine tra comuni, circuiti specifici di raccolta, ecc.), è consentita l'attribuzione del peso al singolo Comune a mezzo di modalità tecniche di **stima** (es. peso medio per pezzo, numero di abitanti, numero utenze, numero e volume contenitori serviti,…). Il Gestore conserva le evidenze cartacee/informatiche dei pesi rilevati ai sensi del presente comma compresi i criteri e calcoli di ripartizione utilizzati e li usa per fornire informazioni di carattere statistico e per gli adempimenti ambientali (MUD, registri di carico e scarico,...).
4. Il **trasporto** dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferenza è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con

ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, per evitare la dispersione del percolato.

5. Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti e per esigenze di ottimizzazione del trasporto, il Gestore, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali effettuare operazioni di trasbordo.

Art. 13 Destinazione dei rifiuti raccolti

1. L'avvio a **trattamento** dei rifiuti urbani **residui** conferiti al servizio pubblico avviene a cura del Gestore presso impianti idonei in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni previste dalla pianificazione regionale. I rifiuti **riciclabili** sono destinati ad impianti di riciclo e/o selezione individuati dal Gestore. Non è ammesso il conferimento di rifiuti riciclabili in impianti di smaltimento, per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.

TITOLO II – RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 14 Raccolta domiciliare: dotazione dei contenitori

1. Per il conferimento al servizio pubblico, nei comuni o nelle porzioni di comuni in cui è attiva la raccolta domiciliare, l'utenza ha l'obbligo di dotarsi delle **attrezzature** necessarie (**contenitori** per la raccolta domiciliare e/o **eco tessera** per il conferimento ai contenitori stradali multiutenza, ai Centri di raccolta e ai punti di raccolta) forniti in comodato d'uso dal Gestore.
2. Il modello prevalente per la **raccolta domiciliare** o "porta a porta" prevede la fornitura standard di un **kit base** all'utenza domestica e all'utenza non domestica "piccolo produttore" composto da:
 - contenitore 120 lt per carta e cartone con frequenza di raccolta quindicinale
 - contenitore 120 litri per imballaggi in vetro con frequenza di raccolta mensile
 - contenitore da 120 lt per secco residuo con frequenza di raccolta quindicinale
 - contenitore da 25 lt per umido con frequenza di raccolta bisettimanale.

 Nei comuni in cui è presente un **centro storico**, caratterizzato da criticità logistiche e di stoccaggio dei contenitori, la fornitura standard di base prevede:
 - contenitore 40 lt per carta e cartone con frequenza di raccolta settimanale
 - contenitore 30 litri per imballaggi in vetro con frequenza di raccolta settimanale
 - contenitore da 40 lt per secco residuo con frequenza di raccolta settimanale
 - contenitore da 25 lt per umido con frequenza di raccolta bisettimanale.

 In tutto il territorio la frazione degli imballaggi in plastica viene raccolta sfusa in sacchi semitrasparenti, fino a 240 lt. Tutti i contenitori (e l'eco tessera) vengono forniti dotati di **microchip** per l'associazione all'utenza. Ai fini della tariffazione puntuale, come indicato all'art. 9 del "Regolamento Unico per la Tariffa" e negli allegati tariffari, sono conteggiati i conferimenti del **secco residuo**.
3. Le **frequenze** e i **giorni di raccolta** delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all'utenza attraverso il **calendario** di raccolta, distribuito sul territorio, presente sul sito web del Gestore e sull'app rifiuti a disposizione degli utenti.
4. Eventuali **deroghe** alle volumetrie standard, sopra indicate, sono ammesse in casi eccezionali (es. famiglie numerose composte da 5 componenti e oltre, gestione di animali domestici), mancanza di spazi interni e/o esterni (esposizione), eccessiva distanza dal punto di esposizione ecc. Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base di **verifiche puntuali**. Le frequenze di raccolta rimangono invariate secondo il modello gestionale in essere.
5. Per determinate categorie di utenze domestiche residenti, con presenza di minori di età inferiore ai tre anni, anziani/non autosufficienti, persone diversamente abili), su richiesta dell'utenza interessata, è previsto un servizio

di **potenziamento del rifiuto secco** residuo, come previsto dall'art. 9 comma 6 del "Regolamento Unico per la Tariffa", fino al volume massimo annuo consentito, indicato negli allegati tariffari e nei materiali informativi agli utenti:

a. per la raccolta **domiciliare** con contenitore/i dedicato/i: è garantita la frequenza settimanale di raccolta;

b. per il conferimento ai **contenitori stradali multiutenza**: è prevista l'estensione del numero di conferimenti compresi.

Art. 15 Raccolta presso utenze aggregate

1. In **condomini o aggregati commerciali** composti da tipologie di utenze omogenee per produzione di rifiuti (domestiche e non domestiche "piccoli produttori") è valutata congiuntamente tra Gestore del servizio rifiuti e referente/amministratore di condominio l'assegnazione di contenitori individuali o multiutenza condominiali a seconda delle frazioni di rifiuto da gestire.

2. L'amministratore condominiale, delegato dall'assemblea (o altro soggetto delegato in assenza di amministratore obbligatorio), come previsto all'art. 10 comma 6 del "Regolamento Unico per la Tariffa", deve presentare un'**istanza** specifica al Gestore. Quest'ultimo valuta le volumetrie dei contenitori da assegnare in base al numero e alla tipologia di utenze e nuclei familiari presenti. Il costo di eventuali dotazioni che eccedano il dimensionamento standard previsto dal Gestore sono a carico del complesso condominiale, con ripartizione tra i singoli condomini a cura dell'amministratore.

3. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, il Gestore è autorizzato ad **attivare direttamente la raccolta aggregata multiutenza** su utenze composte da 4 o più unità immobiliari omogenee. Tale attivazione avviene previa verifica della sussistenza delle condizioni logistiche e della presenza di spazi idonei per lo stoccaggio dei contenitori. Il **rifiuto organico,** nei condomini con almeno 4 unità immobiliari, deve essere sempre gestito con contenitori condominiali.

4. Nel caso in cui nel complesso condominiale vi sia la presenza, oltre che di utenze domestiche, anche di **utenze non domestiche "grandi produttori"**, queste ultime **devono di norma** dotarsi di propri contenitori per il conferimento dei rifiuti.

5. L'utenza condominiale è tenuta a:

 a. **custodire** i contenitori, di norma, all'interno della proprietà privata, preferibilmente in un'area delimitata da recinzioni o altri elementi fisici idonei;

 b. **rendere accessibili** i contenitori per il prelievo da parte degli operatori della raccolta nei giorni previsti dal calendario (direttamente o tramite un incaricato);

 c. **assicurare** che i contenitori da prelevare per lo svuotamento siano disposti in modo ordinato, evitando di creare intralcio o pericolo per la circolazione stradale.

6. La messa a disposizione dei contenitori per il **prelievo** da parte degli operatori all'interno di **nicchie o spazi privati** è consentita a condizione che siano rispettati i seguenti **requisiti operativi**:

 d. garantire che eventuali **recinzioni o accessi fisici** (adiacenti alla carreggiata/marciapiede) siano sempre **accessibili** agli operatori senza l'uso di chiavi, lucchetti o altri sistemi di chiusura che possano ostacolare l'intervento degli operatori; dopo lo svuotamento i contenitori saranno riposizionati all'interno dell'area ecologica condominiale;

 e. l'**ingresso** deve essere a raso, complanare al piano stradale, senza gradini, soglie o ostacoli, in modo da consentire lo spostamento dei contenitori tramite traino o spinta, nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;

f. la **distanza lineare** tra il punto di sosta del veicolo di raccolta e l'ingresso dell'area ecologica condominiale non deve superare indicativamente 20 metri;

g. lo **spazio interno** deve permettere la movimentazione agevole di tutti i contenitori, inclusi quelli più interni, senza la necessità di estrazione e riposizionamento completi;

h. l'area deve essere mantenuta **accessibile** e **priva di rifiuti** a terra per evitare la necessità di pulizia aggiuntiva prima dell'intervento di servizio.

In presenza di **tutti** i requisiti elencati, il Gestore garantisce il ritiro e successivo svuotamento dei contenitori (collocati presso nicchie e spazi privati) delle utenze aggregate, anche se in deroga all'esposizione diretta su suolo pubblico prevista dal presente Regolamento per le altre tipologie di utenze. L'assenza anche di uno solo di questi requisiti autorizza il Gestore a **non eseguire il servizio** all'interno degli spazi privati.

Art. 16 Utilizzo dei contenitori

1. L'utenza, domestica, non domestica o aggregata, nel conservare ed usare i **contenitori** forniti in comodato d'uso, deve osservare il presente Regolamento e, in particolare, è tenuto a:

 a. servirsene esclusivamente per il **conferimento dei rifiuti** al servizio pubblico di raccolta;

 b. **tenerli** all'interno della proprietà;

 c. **esporli** la sera prima del giorno di raccolta ed in suolo pubblico, in posizione facilmente visibile dagli operatori e comodamente raggiungibile dai veicoli operativi;

 d. provvedere il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, a **ritirare** il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà;

 e. **verificare**, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;

 f. **mantenerli** puliti e decorosi, assumendosi ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso e la detenzione;

 g. in caso di contenitore **danneggiato** o non più funzionale, richiedere al Gestore la sostituzione;

 h. in caso di **furto**, richiedere al Gestore la riconsegna del contenitore, previa dichiarazione di avvenuta sottrazione del contenitore;

 i. in caso di **cessazione**, restituire i contenitori forniti dal Gestore, vuoti e nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso ordinario dell'attrezzatura.

 j. in caso di **subentro contestuale** vengono mantenuti i contenitori del precedente intestatario, fatto salva la possibilità di richiesta di sostituzione a cura dell'utente in caso di deterioramento dovuto all'uso ordinario dell'attrezzatura o di ritiro dei contenitori in quanto non conformi alla propria produzione di rifiuto.

2. I contenitori non conformi e/o obsoleti rilevati sul territorio per i quali l'utente non abbia provveduto al necessario adeguamento sono ritirati d'ufficio.

3. Nel caso in cui sia previsto il conferimento con **sacchi** l'utente, è tenuto a conferire il rifiuto prodotto all'interno di appositi sacchetti ed in modo che il peso della singola presa non sia superiore ai 15 kg, così da permettere all'operatore una movimentazione manuale nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza. E' obbligatorio l'utilizzo di **sacchi trasparenti o semitrasparenti**. Per il conferimento del rifiuto umido devono essere utilizzati esclusivamente sacchetti recanti le diciture "biodegradabile e compostabile", nonché conformi allo standard europeo UNI EN 13432 o UNI EN 14995, preferibilmente riutilizzando quelli forniti dagli esercizi commerciali.

4. Il Gestore è tenuto a valutare le richieste delle amministrazioni comunali in merito al posizionamento su suolo pubblico delle attrezzature per il conferimento e la raccolta dei rifiuti. Le eventuali modifiche rispetto alla situazione esistente saranno concordate tra l'amministrazione ed il Gestore.

Art. 17 Operazioni di raccolta

1. La raccolta viene effettuata mediante il **passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico**: a tale fine i contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta in maniera tale da non

costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli e automezzi. La raccolta dei rifiuti avviene mediante lo **svuotamento dei contenitori e raccolta in sacchi** (dove prevista) posti a livello del piano stradale. Dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l'avvenuta raccolta.

2. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto che necessitino l'**accesso** di mezzi ed operatori **su aree private**, facilmente accessibili, stabilizzate, senza limiti di carico di portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse e mobili, l'esecuzione dei servizi è subordinata al **parere positivo di eseguibilità da parte del Gestore e sentito il Comune**. L'accesso è comunque subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione sottoscritta da parte della totalità dei proprietari e/o aventi titolo delle aree interessate.
3. Le operazioni di raccolta dovranno avvenire in **condizioni di sicurezza** da parte dei mezzi e degli addetti. Nel caso fosse verificata la presenza di una o più delle condizioni di cui al seguente elenco il Gestore provvede a valutare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori per lo svolgimento del servizio di raccolta:
 a. larghezza della carreggiata inferiore a 2,7 metri;
 b. senso unico di marcia;
 c. pendenza superiore al 7%;
 d. mancanza di protezioni laterali con accesso a scarpate o carreggiata cedevole;
 e. necessità di percorrere a piedi distanze superiori a 20 metri con movimentazione manuale dei carichi;
 f. fondo stradale sconnesso.
4. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma precedente rilevasse la non sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori, il servizio non viene reso nelle aree interessate e il Gestore individua, in accordo con il Comune, le soluzioni organizzative alternative al normale servizio di raccolta atte a garantire comunque uno standard di qualità adeguato alle utenze coinvolte.
5. La mancata effettuazione del servizio nei casi di cui al precedente comma non dà diritto alla riduzione per distanza dal punto di raccolta definita nel "Regolamento Unico per la Tariffa" all'art.15.
6. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun **pericolo** per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire **intralcio** o rendere disagevoli le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il **decoro** dei luoghi. I servizi devono in ogni caso venire erogati con modalità tali da contenere il disagio dell'utente nei limiti del possibile.
7. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l'utente, che ha esposto gli stessi seguendo le disposizioni del presente Regolamento e secondo le giornate di raccolta previste dal calendario, può segnalare tempestivamente la **mancata raccolta** attraverso i canali appositamente predisposti: il Gestore provvede a recuperare il **disservizio** in conformità a quanto stabilito nella Carta della Qualità.
8. Laddove l'esposizione dei rifiuti non è conforme a quanto indicato dal Gestore, lo stesso può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto a **segnalare all'utente** il motivo di mancata raccolta.
9. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Art. 18 Raccolta stradale

1. La raccolta stradale prevede il conferimento dei rifiuti urbani presso **contenitori collocati su suolo pubblico** o su aree private ad uso pubblico (aree H24 e isole ecologiche), destinati alla raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto.
2. Le **frazioni** raccolte tramite contenitori stradali possono comprendere:
 - carta e cartone
 - imballaggi in plastica e metalli

- imballaggi in vetro
- rifiuto organico
- secco residuo.

3. L'accesso è consentito a:
 a. **tutte le utenze domestiche**;
 b. le utenze non domestiche "**piccoli produttor**i" su richiesta;
 c. altre utenze **non domestiche autorizzate** dal Gestore, sulla base di verifiche specifiche riguardo l'impossibilità di servire l'utenza mediante raccolta in contenitori dedicati.
4. Il Gestore, previa informativa al Comune, propone al Consiglio di Bacino una **perimetrazione** delle zone limitrofe alle aree H24, all'interno delle quali il conferimento dei rifiuti si svolge esclusivamente tramite l'utilizzo delle attrezzature presenti nelle suddette aree. Tale proposta è soggetta all'approvazione del Consiglio di Bacino.
5. I contenitori stradali restano **di proprietà del Gestore** del servizio. Il Gestore definisce tipologia, numero, capacità e modalità di svuotamento dei contenitori in relazione alle caratteristiche del territorio, alla popolazione servita e ai quantitativi di rifiuto prodotti.
6. Nelle aree dotate di sistemi di **accesso controllato**, l'utente conferisce i rifiuti tramite **eco tessera** identificativa (o altro dispositivo elettronico fornito dal Gestore). I sistemi di identificazione consentono la registrazione dei conferimenti ai fini della gestione del servizio e, ove previsto, della tariffazione puntuale del rifiuto secco residuo secondo quanto stabilito nel "Regolamento Unico per la Tariffa" all'art.9.
7. I contenitori stradali devono essere **collocati** in aree idonee a garantire:
 a. igiene e decoro urbano;
 b. sicurezza della circolazione stradale;
 c. accessibilità e sicurezza per le operazioni di svuotamento;
 d. facilità di conferimento da parte degli utenti;
 e. assenza di barriere architettoniche.
8. La **collocazione dei contenitori** viene proposta dal Gestore al Comune nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni del Codice della Strada e delle esigenze di igiene, sicurezza e ordine pubblico. La collocazione dei contenitori stradali deve garantire, di norma, una **distanza massima indicativa di 500 metri** lungo il percorso pedonale dall'utenza servita o dal punto di immissione sulla viabilità pubblica delle strade private. In presenza di particolari condizioni territoriali, morfologiche o di viabilità, tale distanza può risultare superiore qualora non siano disponibili soluzioni tecniche alternative.
9. Le aree destinate ai contenitori devono consentire l'accesso e le manovre dei mezzi di raccolta in condizioni di sicurezza. Devono risultare adeguate per dimensioni, portanza del suolo, assenza di ostacoli e spazi necessari alle operazioni di svuotamento.
10. Il Gestore propone eventuali **modifiche** alla collocazione dei contenitori al Comune, sulla base delle esigenze operative del servizio. Il Comune può richiedere modifiche o nuove collocazioni per esigenze di viabilità, sicurezza, assetto urbanistico o interesse pubblico, nel rispetto delle condizioni tecniche previste dal presente Regolamento.
11. Qualora non risultino disponibili aree pubbliche idonee, i contenitori possono essere collocati in prossimità di aree private previo accordo con i proprietari, purché siano garantite le condizioni di accesso e sicurezza per il personale del Gestore e per i mezzi di raccolta.
12. Le aree destinate ai contenitori stradali devono risultare preferibilmente delimitate mediante **stalli** o segnaletica orizzontale. Il Gestore può installare sistemi di ancoraggio, protezioni laterali, delimitazioni o dissuasori al fine di impedire lo spostamento dei contenitori e prevenire l'occupazione impropria degli spazi destinati al servizio.
13. È **vietato spostare** i contenitori stradali dalla loro collocazione. La movimentazione dei contenitori compete esclusivamente al personale del Gestore. In caso di eventi pubblici, esigenze di viabilità o ordine pubblico, il Gestore

provvede allo spostamento temporaneo dei contenitori su richiesta o disposizione del competente ufficio comunale.

14. I contenitori stradali devono risultare **idonei** a:
 a. proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici;
 b. impedire l'accesso agli animali;
 c. ridurre la diffusione di odori molesti;
 d. consentire operazioni di svuotamento in sicurezza.

 Devono inoltre riportare pittogrammi e indicazioni chiare e permanenti relative alle tipologie di rifiuto conferibile.
15. È **vietato parcheggiare** veicoli o collocare ostacoli in prossimità dei contenitori in modo tale da impedire o ostacolare le operazioni di svuotamento e manutenzione.
16. In caso di interventi edilizi, urbanistici o modifiche della viabilità che comportino lo spostamento o la rimozione di isole di raccolta esistenti, il soggetto attuatore dell'intervento deve individuare spazi alternativi idonei alla ricollocazione dei contenitori. Tali spazi devono rispettare gli standard tecnici indicati dal Gestore e risultare adeguati alla popolazione servita e alla destinazione degli insediamenti.
17. L'installazione di contenitori interrati deve risultare compatibile con la presenza di **sottoservizi** e con le condizioni di accesso dei mezzi di raccolta. La progettazione e la collocazione devono essere concordate tra Gestore e uffici comunali competenti al fine di garantire funzionalità del servizio, sicurezza delle operazioni e adeguato inserimento nel contesto urbano.
18. Nelle operazioni di **conferimento** dei rifiuti l'utente deve:
 a. utilizzare l' eco tessera o il dispositivo di accesso qualora previsto;
 b. seguire le indicazioni riportate sui contenitori;
 c. conferire solo la frazione merceologica a cui è destinata il contenitore;
 d. ridurre il volume degli imballaggi prima del conferimento;
 e. introdurre rifiuti di dimensioni compatibili con l'apertura del contenitore;
 f. conferire gli imballaggi in plastica preferibilmente in sacchetti chiusi;
 g. conferire i rifiuti organici in sacchetti ben chiusi e compostabili;
 h. chiudere correttamente le aperture del contenitore dopo il conferimento.
19. È **vietato**:
 a. abbandonare rifiuti all'esterno dei contenitori;
 b. conferire rifiuti ingombranti o rifiuti non compatibili con la tipologia del contenitore
 c. conferire rifiuti pericolosi o rifiuti speciali.

Art. 19 Punti di raccolta stradali

1. Per potenziare e diffondere in modo capillare la raccolta differenziata per alcune tipologie di rifiuti possono essere istituiti dei punti di raccolta sul territorio:
 a. presso **aree pubbliche** o private a uso pubblico (es. raccolta olio alimentare, indumenti e rifiuti tessili) ad accesso libero;
 b. presso **esercizi pubblici** e commerciali (es. raccolta di pile e accumulatori portatili e farmaci) ad accesso libero;
 c. **aree attrezzate**, fisse e/o mobili, (es. raccolta di ingombranti, verde e ramaglie, legno, piccoli RAEE) mediante accesso con eco tessera, in alternativa ai sistemi di conferimento domiciliare, stradale alle aree H24 o ai Centri di raccolta attivi.

2. Il **posizionamento** dei contenitori nei punti di raccolta è concordato tra Gestore e Comune e deve essere idoneo e protetto, al fine di evitare accumuli e utilizzi impropri dei contenitori stessi.

Art. 20 Raccolta su chiamata

1. Il servizio di raccolta **su prenotazione** riguarda rifiuti urbani di **grandi dimensioni, volume o peso**, o particolare tipologia (inerti), tali da non risultare conferibili tramite i sistemi ordinari di raccolta. Rientrano nel servizio, in particolare:
 a. rifiuti ingombranti e/o rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 b. sfalci, potature e ramaglie in grandi quantità;
 c. inerti, derivanti da piccole ristrutturazioni domestiche.
2. Il servizio viene svolto a domicilio previa **prenotazione** da parte dell'utente, nel rispetto dei **limiti quantitativi e volumetrici** stabiliti negli **allegati tariffari**. Qualora i quantitativi richiesti superino tali limiti, il Gestore applica i corrispettivi previsti per le quantità eccedenti.
3. La prenotazione del servizio avviene tramite i **canali** messi a disposizione dal Gestore, indicati nella Carta della Qualità (es. numero verde).
4. In fase di prenotazione l'utente deve indicare con precisione:
 a. **tipologia** dei rifiuti da ritirare;
 b. **numero** e dimensioni indicative degli oggetti;
 c. **indirizzo** e punto esatto di esposizione dei rifiuti.

 Il punto di esposizione comunicato deve coincidere con il luogo nel quale il rifiuto viene effettivamente collocato per il ritiro.
5. Nell'esporre il materiale l'utente deve:
 a. esporre i rifiuti entro la **sera precedente** la data di raccolta indicata dal Gestore;
 b. esporre esclusivamente i **rifiuti** e i **quantitativi comunicati** in fase di prenotazione;
 c. collocare i rifiuti a bordo strada, su **suolo pubblico** o ad uso pubblico;
 d. collocare i rifiuti in modo ordinato, senza intralciare la circolazione pedonale o veicolare;
 e. garantire la facile accessibilità ai mezzi di raccolta.
6. L'eventuale ritiro all'interno di **proprietà private** può essere effettuato esclusivamente previo accordo con il Gestore in fase di prenotazione e previa verifica delle condizioni di sicurezza per il personale e per i mezzi di raccolta. Il Gestore può valutare l'eseguibilità del servizio anche mediante sopralluogo preventivo.
7. Qualora i rifiuti non risultino presenti nel punto concordato, oppure risultino diversi per tipologia o quantità rispetto a quanto comunicato in fase di prenotazione, il Gestore può non effettuare il ritiro. In tali casi, ai fini della contabilizzazione, il servizio viene comunque considerato effettuato, secondo quanto indicato negli allegati tariffari.
8. Il servizio su prenotazione (esclusi i materiali inerti) costituisce una modalità integrativa rispetto al conferimento diretto ai Centri di raccolta.
9. È **vietato**:
 a. **conferire** rifiuti ingombranti, RAEE o sfalci e potature nei **contenitori stradali** destinati alla raccolta differenziata;
 b. **abbandonare** tali rifiuti su suolo pubblico al di fuori delle modalità previste dal presente articolo.

Art. 21 Autocompostaggio

1. In alternativa al conferimento del rifiuto organico al servizio pubblico di raccolta, viene consentita e favorita la

pratica dell'**autotrattamento** della frazione organica con l'utilizzo in sito del materiale prodotto. Per attivare la pratica del compostaggio ed ottenere il riconoscimento della connessa riduzione tariffaria, come previsto all'art. 15 comma 4 del "Regolamento Unico per la Tariffa", le utenze interessate devono inoltrare al Gestore specifica **richiesta**. Devono altresì essere **restituite le attrezzature** eventualmente assegnate per la raccolta domiciliare del rifiuto organico.

2. L'autocompostaggio:
 a. può essere praticato solo ed esclusivamente sulla **frazione organica biodegradabile** (scarti vegetali di piccola entità ed scarti umidi di cucina);
 b. deve avvenire di norma sul **terreno adiacente** al luogo di produzione del rifiuto organico e **a disposizione** del soggetto intestatario della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio rifiuti o di altro componente del nucleo familiare ovvero **a disposizione** del condominio nell'ipotesi ed alle condizioni di cui al successivo comma 5, anche ai fini dei relativi controlli da parte del Gestore;
 c. essere effettuato nel rispetto delle **distanze** tra le abitazioni allo scopo di non arrecare **disturbi** ai vicini e non dare luogo a emissione di cattivi odori.

 Eventuali soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal Gestore.
3. È facoltà del Gestore rigettare la richiesta di cui al comma 1 se esistono inidoneità allo svolgimento della pratica dell'autocompostaggio o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
4. Le abitazioni **condominiali** e comunque gli aggregati pluriutenza possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche formale accettazione da parte di **tutte** le unità ubicate nei condomini o aggregato pluriutenza.
5. Il Gestore effettua **controlli a campione** alle utenze che hanno aderito alla pratica dell'autocompostaggio finalizzati a verificare la regolarità e l'idoneità della gestione. Vengono effettuati controlli più frequenti alle situazioni di autocompostaggio relative ad utenze non domestiche, condominiali o comunque pluriutenza.
6. Qualora non sussistano più i prerequisiti, in quanto il produttore fosse impossibilitato o non più interessato ad effettuare l'autocompostaggio, l'utente è obbligato a comunicare tempestivamente l'avvenuta variazione.

TITOLO III – DECORO URBANO

Art. 22 Spazzamento stradale

1. Il servizio di **spazzamento** viene effettuato secondo quanto delineato all'interno del Piano Annuale delle Attività su strade e aree pubbliche, se dotate di adeguata pavimentazione, o aree private ad uso pubblico, purché permanentemente aperte al pubblico transito senza limitazioni.
2. A seconda delle specificità territoriali il servizio può seguire un **programma annuale** o **interventi su richiesta** degli uffici comunali competenti, secondo le effettive necessità.
3. All'interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo di norma è eseguito mediante spazzatrice meccanica (**spazzamento meccanizzato**) e uomo a terra (**spazzamento con soffiatore elettrico**) in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili, limitatamente alle aree tecnicamente adeguate per l'impiego di spazzatrici meccaniche:
 a. le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 b. le piazze;
 c. i marciapiedi.

 Per le aiuole spartitraffico, le aree di corredo alle strade e i percorsi pedonali anche coperti, può essere eseguito anche un servizio accessorio con **aspiratore manuale elettrico**, secondo gli accordi con le amministrazioni comunali e le specifiche contenute nella programmazione annuale (PAA).
4. La pulizia delle aree in **concessione o in uso temporaneo a terzi** è a carico esclusivo dei concessionari e degli organizzatori degli eventi.

5. A tutela del servizio, è sempre vietato parcheggiare i veicoli in modo da creare intralcio alle operazioni di spazzamento.

Art. 23 Cestini stradali

1. I **cestini stradali** sono destinati esclusivamente al **conferimento di piccoli rifiuti urbani** prodotti dai cittadini. È vietato l'utilizzo dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze domestiche o non domestiche, quali rifiuti urbani residui o differenziati conferiti in sacchi.
2. La **distribuzione** dei cestini sul territorio è definita secondo una logica di efficienza del servizio e decoro urbano. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, gli uffici comunali competenti concordano con il Gestore:
 a. il numero;
 b. il posizionamento nel territorio comunale;
 c. la tipologia;
 d. la frequenza di svuotamento, secondo quanto definito nel Piano Annuale delle Attività.
3. Ogni posizionamento **deve essere concordato con il Gestore** e deve rispettare le prescrizioni del Codice della strada, garantire la sicurezza della circolazione, l'igiene pubblica, l'ordine pubblico e il rispetto del contesto architettonico. Resta ferma la facoltà del Comune di richiedere modifiche o nuove installazioni per specifiche necessità. In caso di realizzazione di nuove aree urbanizzate, interventi di riqualificazione cittadina o revisione dei posizionamenti, il Comune concorda preventivamente con il Gestore il numero e l'ubicazione.
4. Il **servizio** di svuotamento e pulizia è svolto dal Gestore e comprende lo svuotamento dei rifiuti e la contestuale sostituzione dei sacchi e il mantenimento del cestino in condizioni di decoro e piena funzionalità, garantendo l'integrità strutturale sia per l'utenza che per la sicurezza degli operatori addetti.

Art. 24 Rifiuti abbandonati

1. I rifiuti abbandonati giacenti su strade, aree pubbliche, aree private ad uso pubblico, rive dei corsi d'acqua sono classificati **rifiuti urbani**, indipendentemente dalla loro natura originaria. Il Gestore è tenuto a provvedere alla raccolta, al trasporto e all'avvio a smaltimento o recupero.
2. Il **servizio** di recupero viene attivato d'ufficio, durante le normali operazioni di raccolta, spazzamento e pulizia del territorio o su segnalazione diretta degli utenti o degli uffici comunali. In caso di abbandoni di particolari dimensioni o frequenza, il Gestore è tenuto a informare il Comune per l'attivazione della Polizia Locale prima della raccolta, per consentire l'avvio delle indagini e l'identificazione del responsabile.
3. L'attribuzione dei **costi** varia a seconda del luogo dell'abbandono e dell'individuazione del colpevole: se il rifiuto abbandonato si trova in suolo pubblico e il responsabile non viene individuato, i costi di gestione e smaltimento ricadono sulla collettività attraverso il pagamento della tariffa rifiuti; se il rifiuto abbandonato si trova in suolo privato, non rientra nel normale servizio pubblico, costituisce un servizio a richiesta e i relativi oneri sono addebitati interamente all'utente o al proprietario dell'area.

Art. 25 Giornate ecologiche

1. Il Consiglio di Bacino e/o i Comuni possono promuovere e organizzare **iniziative senza scopo di lucro** volte alla raccolta dei **rifiuti abbandonati** sul territorio, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione, educare al rispetto dell'ambiente e scoraggiare la dispersione e l'abbandono dei rifiuti.
2. La tipologia di rifiuti che possono essere raccolti è costituita da **piccoli rifiuti di natura urbana**, mentre non possono essere oggetto di raccolta i rifiuti urbani ingombranti (di grandi dimensioni) e i rifiuti pericolosi (es. amianto) o aventi natura ignota, per i quali, una volta individuati, va fatta apposita segnalazione al Gestore che provvede alla raccolta.
3. Per l'organizzazione di tali iniziative l'ente organizzatore invia una richiesta al Gestore almeno **30 giorni prima** la data prevista per l'iniziativa, per l'attivazione delle attività di supporto logistico e di raccolta. Il Comune deve assicurarsi che l'attività svolta dai volontari venga effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di rifiuti e di eventuali normative di tutela ambientale vigenti nell'area in cui si svolge l'iniziativa.

4. Il Gestore, su richiesta dell'ente organizzatore, fornisce le informazioni sulle corrette modalità di raccolta, i materiali di consumo (es. sacchi e guanti), i materiali riutilizzabili (es. pinze) nelle modalità presenti nel Regolamento dedicato e garantisce le operazioni di **raccolta, trasporto e avvio dei rifiuti agli impianti** di recupero e/o smaltimento.

Art. 26 Eventi calamitosi

1. Nel caso di eventi calamitosi eccezionali, il Comune colpito invia una **richiesta** di intervento di raccolta straordinario al Consiglio di Bacino, nella quale dichiara la **tipologia** e la **quantità** di rifiuti presenti sul territorio comunale. L'Ente Territorialmente Competente sulla base di una valutazione congiunta autorizza il Gestore all'espletamento di servizi straordinari di raccolta rifiuti e/o spazzamento, a favore della collettività o dedicati a particolari utenze colpite.
2. Nei limiti di conferimento fissati all'utenza, per gli asporti su chiamata (ingombranti e RAEE) o per gli autonomi conferimenti ai Centri di Raccolta, sono autorizzate le seguenti **deroghe**:
 a. raccolta **inerti** (mattoni, piastrelle, tegole escluso eternit): è garantita una raccolta eccezionale gratuita su chiamata, con servizio porta a porta per il doppio volume indicato nei materiali informativi rivolti agli utenti;
 b. raccolta **ingombranti e RAEE/verde e ramaglie**: è garantita una raccolta eccezionale gratuita su chiamata con servizio porta a porta per il doppio del volume indicato nei materiali informativi rivolti agli utenti;
 c. conferimento **verde e ramaglie** ai Centri di Raccolta: è garantito il doppio dei volumi conferibile giornalmente e annualmente, indicato nei materiali informativi rivolti agli utenti.
3. Le deroghe sono efficaci per la tempistica indicata dall'Ente Territorialmente Competente nell'autorizzazione di intervento inviata al Gestore.

Art. 27 Raccolta rifiuti da rogge e sgrigliatori

1. I rifiuti che si depositano ordinariamente senza creare particolari criticità idrauliche, lungo le **rive dei corsi d'acqua** o nei pressi di **rogge e sgrigliatori** sono da considerarsi rifiuti abbandonati e pertanto **urbani**, anche se vi è un altro ente competente alla gestione del corso d'acqua (a titolo esemplificativo: uffici del Genio Civile, Servizi Forestali o Consorzi di Bonifica).
2. L'ente competente del corso d'acqua ha il compito di eseguire prima la **pulizia** di rogge e sgrigliatori, spostare i rifiuti accumulati lungo le rive e depositarli in un punto visibile lungo la riva o a bordo strada, accessibile ai mezzi di raccolta e inviare richiesta di intervento al Gestore per la raccolta dei rifiuti.
3. Il Gestore procede alle sole operazioni di **raccolta dei rifiuti**, svolte in condizioni di sicurezza ed escludendo qualsiasi caricamento manuale in alveo o griglia.
4. Ai sensi della DGR Veneto 793/2009 quando il rifiuto è **dannoso al regime idraulico** (in caso di ostruzione del normale deflusso delle acque, blocco delle idrovore, ecc.) l'ente a cui è attribuita la gestione del corso d'acqua, è competente per la rimozione, la raccolta e le successive fasi di smaltimento e/o recupero con relativi costi a carico dell'ente stesso.

TITOLO IV – ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 28 Mercati, eventi, fiere e manifestazioni varie

1. Le **utenze mercatali**, ossia le utenze che occupano un posteggio fisso o precario del mercato rionale, nonché quelle dei venditori ambulanti in posteggi isolati, sono tenuti a conferire i propri rifiuti secondo le modalità impartite dal Gestore e/o utilizzando i contenitori eventualmente forniti.
2. Gli occupanti, su area pubblica o di uso pubblico, di posti di vendita e gli operatori di **luna park, circhi, spettacoli viaggianti** e simili sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta e/o forniti dal Gestore.
3. I Comuni possono stabilire che i costi del servizio per alcuni eventi con particolari caratteristiche di valore pubblico e sociale siano inseriti nel piano finanziario e quindi a carico delle utenze domestiche e non domestiche del Comune richiedente. Gli eventi devono essere necessariamente di carattere istituzionale e ad accesso gratuito, inclusi gli eventi di beneficienza con biglietto solidale. Sono esclusi gli eventi a scopo di lucro e con biglietto d'ingresso, per i

quali gli organizzatori devono far riferimento al successivo comma 5. Le amministrazioni richiedenti devono garantire che nell'ambito dell'organizzazione di tali eventi la gestione dei rifiuti sia orientata a minimizzare la produzione di rifiuto secco residuo e massimizzare la raccolta dei rifiuti riciclabili.

4. Per gli **eventi** per i quali i costi del servizio ricadono all'interno del piano finanziario e quindi coperti dalla quota fissa comunale, il Comune deve comunicare l'elenco delle manifestazioni entro il 30 novembre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 6 comma 6 del Contratto di servizio. Ai fini organizzativi è onere del soggetto organizzatore o del Comune comunicare al Gestore, con un **preavviso di almeno 15 giorni lavorativi**, tutti gli elementi necessari all'organizzazione del servizio, in funzione delle dimensioni e della complessità dell'iniziativa. Il Gestore si riserva di valutare la fattibilità dell'intervento richiesto.

5. Gli **enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti**, singoli o associati, che intendono organizzare su area pubblica o di uso pubblico, eventi, fiere e manifestazioni varie, sono tenuti a presentare apposita richiesta di fornitura del servizio con un **preavviso di almeno 15 giorni lavorativi** al Gestore, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Il Gestore, elabora apposito preventivo e si riserva di valutare la fattibilità dell'intervento richiesto.

Art. 29 Aree nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei **nomadi** secondo le normative vigenti, può essere istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali di raccolta differenziata e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza comunale.

Art. 30 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti **cimiteriali**, in quanto rifiuti urbani, devono essere conferiti secondo le regole che seguono e nel rispetto del DPR 254/2003 e del D.Lgs. 152/2006.

2. I rifiuti provenienti dall'ordinaria fruizione del cimitero (ad esempio fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i lumini elettrici, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, e delle strutture annesse) devono essere stoccati in contenitori per **rifiuti solidi urbani** sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero ed esposti nei giorni di raccolta.

3. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del DPR 254/2003 (ossia provenienti da **esumazioni ed estumulazioni** devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale (art. 12 del DPR 254/2003) e locale (es. regolamenti di polizia mortuaria). Le attività di gestione dei rifiuti di cui al presente comma vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti.

4. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DPR 254/2003 (ossia **materiali lapidei**, inerti da edilizia cimiteriale ecc, oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione) devono essere conferiti per l'avvio a smaltimento/recupero in appositi contenitori dedicati. I materiali lapidei, gli inerti da edilizia cimiteriale, le terre di scavo, murature e similari sono rifiuti speciali.

Art. 31 Associazioni di volontariato

1. Le **associazioni di volontariato e/o enti religiosi** che operano **senza fini di lucro** all'interno del territorio comunale possono, nel rispetto della normativa ambientale, coadiuvare il Gestore nella **raccolta di specifiche frazioni recuperabili** dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L'esercizio di tali attività è in ogni caso condizionato al possesso dei requisiti di legge da parte delle associazioni stesse.

2. I rapporti tra le associazioni, il Gestore e il Consiglio di Bacino sono regolati da apposite **convenzioni**.

3. È in ogni caso fatta salva la vigente normativa in materia di **raccolta e trasporto occasionale** di rifiuti non pericolosi costituiti da **metalli ferrosi e non ferrosi**, di cui all'art. 5 comma 1 del DM 1 febbraio 2018, recante modalità semplificate per l'esercizio di tali raccolte e le delibere del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientale, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana.

4. I **proventi** della raccolta sono conservati dal richiedente per finalità benefiche con correlata mancata valorizzazione dei rifiuto raccolto sul Piano Finanziario .
5. L'associazione deve, a conclusione dell'attività, **comunicare** al Gestore la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto ai fini delle periodiche comunicazioni obbligatorie da parte del Gestore.

Art. 32 Scuole statali

1. Tutte le istituzioni scolastiche (pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado) devono essere dotate di contenitori per la raccolta dei rifiuti. Il Gestore ne stabilisce il numero e il tipo in base a una valutazione che tiene conto del numero di alunni e delle attività svolte, inclusi eventuali servizi di vitto (mensa) e alloggio.
2. I contenitori per la gestione dei rifiuti scolastici devono essere utilizzati solamente per i rifiuti prodotti all'interno dei locali destinati alle attività didattiche.
3. I rifiuti generati in altri locali ad uso promiscuo con altri enti/associazioni (come palestre e impianti sportivi) sono gestiti dal Comune di appartenenza, il quale provvede alla ripartizione dei costi e delle responsabilità tra i soggetti che ne fanno uso.

TITOLO V – CENTRI DI RACCOLTA

Art. 33 Definizione

1. Il Centro di raccolta è un'area presidiata ed allestita, in conformità a quanto disposto dal DM 26 marzo 2026, dove si svolgono le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Centro di raccolta è opportunamente **recintato** e **custodito** e conforme a quanto previsto dalle norme vigenti ed autorizzazioni, accessibile al pubblico in orari prestabiliti secondo le modalità stabilite e comunicate dal Gestore.
3. Il Centro di raccolta è gestito e controllato da **personale autorizzato e adeguatamente formato** responsabile della guardiania, cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l'assistenza alle utenze conferenti. All'interno del Centro di raccolta il Gestore può eseguire attività per favorire la suddivisione per tipologie omogenee del rifiuto conferito, allo scopo di razionalizzare le successive fasi di conferimento.

Art. 34 Accesso

1. L'accesso alla struttura è consentito a:
 a. utenze **domestiche**;
 b. **distributori, installatori e gestori** di centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con sede legale o operativa nel territorio del bacino territoriale "Brenta per i rifiuti", se provvisti di adeguata documentazione (secondo le indicazioni del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151, del D.Lgs. del 14 marzo 2014 n. 49 , della Legge del 14 novembre 2024 n. 166 e s.m.i.) e autorizzazione del Gestore.
 c. **giardinieri**, previa autorizzazione del Gestore e previa prenotazione al portale messo a disposizione del Gestore. L'accesso è consentito esclusivamente nei giorni di apertura infrasettimanali e nei Centri di raccolta individuati dal Gestore, nei limiti e con le modalità previsti in apposito disciplinare tecnico e negli allegati tariffari.
 d. **utenze non domestiche**, previa autorizzazione del Gestore e previa prenotazione al portale messo a disposizione del Gestore. L'accesso è consentito esclusivamente nei giorni di apertura infrasettimanali e nei Centri di raccolta individuati dal Gestore, nei limiti e con le modalità previsti in apposito disciplinare tecnico e negli allegati tariffari. Per i rifiuti RAEE "dual use", come definiti al successivo art. 37 comma 6, resta ferma la possibilità di accesso per le utenze non domestiche previa autorizzazione del Gestore.
 e. **utenze comunal**i: con le stesse modalità di cui al punto d. per i rifiuti di propria produzione, con le modalità previste nel disciplinare tecnico per le attività svolte a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. L'accesso ai Centri di raccolta è consentito presentando l'apposita **eco tessera** o idonea documentazione di identificazione prevista dal Gestore. Tale procedura di controllo ed individuazione automatica permette di monitorare gli accessi ai Centri di raccolta e quantificare i rifiuti conferiti. Se richiesto dagli operatori, dovrà essere esibito un documento di identità personale.
3. Le utenze domestiche potranno conferire, oltre che nel Centro di raccolta del proprio comune, nei Centri di raccolta per i quali è prevista la "**circolarità**" dei conferimenti, secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività, nel sito web del Gestore e nei materiali informativi consegnati agli utenti.
4. Il conferimento dei rifiuti presso il Centro di raccolta deve essere effettuato a cura del **produttore**. Nell'eventualità in cui il conferimento non sia effettuato dall'intestatario del servizio di igiene urbana, dovrà essere presentato, unitamente all'apposita eco tessera, documento di **delega** a favore di chi effettua il conferimento, con copia fotostatica del documento d'identità del produttore del rifiuto. Per i componenti del nucleo familiare, potrà essere richiesto, in luogo della delega, di esibire un documento di identità dell'intestatario o in alternativa l'ultima bolletta dei rifiuti attestante la titolarità della posizione.

Art. 35 Apertura

1. I rifiuti possono essere conferiti esclusivamente nei **giorni ed orari di apertura al pubblico** dei Centri di raccolta affissi esternamente all'area, disponibili nel sito web del Gestore e nei materiali informativi distribuiti agli utenti.
2. Eventuali modifiche di orario, anche temporanee, potranno essere disposte per giustificati motivi previo accordo con il Consiglio di Bacino e comunicate agli utenti mediante avviso posto davanti al Centro di raccolta.
3. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente per motivi di servizio/interesse pubblico/ottimizzazione logistica, previa autorizzazione del Gestore del servizio.

Art. 36 Modalità di conferimento

1. Il rifiuto deve giungere al Centro di raccolta già adeguatamente **separato** nelle diverse tipologie merceologiche (in modeste quantità per volta, comparabili alla produzione di un'utenza domestica e compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura), al fine di ridurre i tempi di permanenza degli utenti all'interno dell'area. L'accesso con rifiuti non preventivamente separati potrà essere negato.
2. L'accesso è consentito solo a **veicoli** di lunghezza massima non superiore a 7 metri. Il motore dovrà essere spento durante i tempi di attesa e durante le operazioni di conferimento.
3. I rifiuti devono essere **scaricati** direttamente ed immediatamente negli appositi contenitori o spazi a cura dell'utente. Gli utenti sono obbligati ad avvisare il personale stesso in tutti i casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente Regolamento da parte di altri utenti, ecc.).
4. Gli eventuali sacchi devono essere conferiti ben chiusi. E' richiesto possibilmente l'utilizzo di sacchi trasparenti o semitrasparenti per il conferimento dei rifiuti, al fine di facilitare le operazioni di controllo.
5. Sono consentiti l'accesso e la permanenza all'interno del Centro di raccolta agli utenti autorizzati al conferimento, per il tempo strettamente necessario alle operazioni e per un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.
6. Qualora il peso del rifiuto non consenta la movimentazione/conferimento autonomo dello stesso, l'utente deve recarsi al Centro di raccolta con una persona di supporto.
7. È obbligatorio accedere al Centro di raccolta indossando calzature chiuse, robuste, provviste di adeguata suola (è vietato l'accesso a titolo esemplificativo con sandali, ciabatte, scarpe con tacchi alti, suole di corda e comunque con calzature che non offrano al piede adeguata protezione).
8. Per la movimentazione di rifiuti pericolosi o tali da comportare rischio di taglio/abrasione, si consiglia l'utente di utilizzare idonei guanti protettivi durante la movimentazione del carico.
9. Eventuali bambini fino ai 12 anni di età e/o animali domestici, per motivi di sicurezza dovranno restare all'interno delle vetture che accedono al Centro di raccolta.
10. Considerato che i Centri di raccolta per loro natura tecnica possono presentare barriere fisiche di vario tipo,, si consiglia a utenti anziani o diversamente abili, con limitate capacità motorie, di accedere all'area accompagnati da

una persona di supporto o verificare con il Gestore servizi di raccolta a domicilio alternativi.

11. Al termine dell'orario di apertura del Centro di raccolta l'ingresso è garantito solo a 5 mezzi in attesa.

Art. 37 Rifiuti conferibili

1. Le tipologie dei rifiuti devono essere conformi a quanto previsto dal DM 26 marzo 2026 ed alle autorizzazioni provinciali vigenti.
2. La **lista dei rifiuti** raccolti nel Centro di raccolta è indicata su apposita segnaletica esposta all'ingresso dell'area e/o in prossimità di contenitori posizionati all'interno del Centro di raccolta o nel sito web del Gestore e nei materiali informativi consegnati agli utenti (es. calendario di raccolta).
3. Il Gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti da accettare al Centro di raccolta, secondo gli eventuali indirizzi del Consiglio di Bacino e nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore in accordo con il Consiglio di Bacino si riserva di applicare sia **limiti quantitativi** di conferimento **annuale** sia di conferimento **giornaliero** che tengano conto delle capacità ricettive della struttura e della necessità di commisurazione del servizio reso. Tali limiti, contenuti negli allegati tariffari a corredo del Piano Finanziario, saranno divulgati tramite avvisi apposti presso il Centro di raccolta e/o tramite altro materiale informativo.
5. Il Gestore, in conformità a quanto previsto dal DM 26 marzo 2026, art. 1 comma 5, potrà conferire presso il Centro di raccolta, rifiuti anche **provenienti da altri Comuni**, derivanti da attività di raccolta sul territorio, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero/trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento. Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate del Centro di raccolta, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti.
6. Disciplina **RAEE "dual use":** si definiscono "dual use" i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE, che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici come definito nell'articolo 4, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 49/2014. In attesa di eventuali specifiche normative, si definisce per quantità analoga conferita da utenze non domestiche, il numero massimo di n. 10 pezzi per tipologia di RAEE con l'eccezione di n. 30 pezzi per le utenze non domestiche istituzionali o associazioni/enti con finalità pubbliche.
7. In riferimento alle campagne promosse degli enti provinciali per favorire il corretto smaltimento dei **rifiuti agricoli**, il Gestore si riserva di **mettere a disposizione le aree** dei Centri di raccolta per giornate di apertura straordinarie finalizzate alla raccolta di questi tipo di rifiuti (teli per pacciamatura, contenitori di fitofarmaci, oli esausti, batterie…). Il servizio di raccolta è gestito integralmente da ditte specializzate terze, secondo le convenzioni tra Provincia e Associazioni di categoria; il ruolo del Gestore si limita esclusivamente alla messa a disposizione dello spazio fisico dell'area.
8. In riferimento all'art. 1 comma 4 del DM 26 marzo 2026, il Gestore può consentire l'accesso alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L. 349/1986, per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia promosse dalle stesse associazioni.

Art. 38 Compiti del Gestore

1. Il Gestore deve garantire la messa a disposizione di tutte le opere e le attrezzature necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria del Centro di raccolta, l'idoneità delle attrezzature fornite, la fornitura dei dispositivi di protezione laddove richiesti, la fornitura dei sistemi di sicurezza laddove necessari ai sensi della normativa vigente, nonché quanto necessario per la gestione delle emergenze (primo soccorso, antincendio e ambientale).

Art. 39 Guardiania

1. Il personale adibito al servizio di **guardiania** e controllo deve essere munito di **cartellino** di identificazione visibile agli utenti e di dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei (indumenti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica e guanti, in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente) e deve svolgere le seguenti **mansioni**:
 a. controllo dell'osservanza delle norme di legge, del presente Regolamento, e delle istruzioni o direttive impartite dal Gestore;

b. segnalazione al Gestore di ogni abuso/difformità/disfunzione del centro di raccolta;

c. segnalazione al Gestore dell'eventuale presenza di rifiuti abbandonati, ivi compresi rifiuti pericolosi, nelle aree esterne all'impianto;

d. comunicazione al Gestore in merito ad eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del Centro di raccolta;

e. mantenimento dell'area del Centro di raccolta e della zona limitrofa in condizioni di ordine, sicurezza, fruibilità ed efficienza segnalando, per quanto di competenza, al Gestore gli interventi necessari;

f. informazione, con opportuno preavviso, circa le necessità di svuotamento dei contenitori;

g. controllo della qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ciascun utente fornendo ai soggetti che accedono al Centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento.

2. Il personale adibito al servizio di **guardiania** e controllo deve inoltre garantire che:

a. sia gestito in maniera appropriata il rapporto con gli utenti, facendo rispettare quanto previsto dal presente Regolamento e da eventuali altre informative del Gestore, segnalando eventuali situazioni critiche ed evitando ogni conflitto;

b. l'apertura e la chiusura del Centro di raccolta avvenga negli orari prefissati;

c. vi sia presenza costante di personale addetto alla guardiania durante l'apertura del Centro di raccolta;

d. siano controllate puntualmente le generalità dei conferenti tramite apposito supporto informatico (eco tessera) e/o idonea documentazione di identificazione prevista dal Gestore, in modo da assicurarsi che gli utilizzatori abbiano effettivo diritto a scaricare nell'area, facendo eventualmente attendere all'esterno i successivi utenti ed impedendo l'accesso a persone non autorizzate;

e. siano registrate le quantità conferite dagli utenti: il personale adibito al servizio di guardiania stabilirà la volumetria (metri cubi o litri) o il numero di pezzi dei rifiuti conferiti in seguito ad un opportuno controllo visivo;

f. i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;

g. l'accesso nell'area interna del Centro di raccolta avvenga per il numero massimo di utenti presenti contemporaneamente comunicato dal Gestore; in ogni caso, l'afflusso deve essere regolamentato in modo da garantire la piena fruibilità della struttura e lo svolgimento delle operazioni di conferimento in totali condizioni di sicurezza per gli utenti e il personale presente;

h. sia consegnata sempre apposita ricevuta cartacea del materiale conferito, laddove siano previsti addebiti;

i. sia fornito tempestivo soccorso alle persone presenti nel Centro di raccolta in caso di emergenza, utilizzando se presente l'apposita dotazione fornita dal Gestore.

Art. 40 Divieti al Centro di raccolta

1. All'interno del Centro di raccolta **è vietato**:

a. il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico;

b. il conferimento del rifiuto da parte di utenze non autorizzate;

c. il conferimento di rifiuti in difformità a quanto disposto dal DM 26 marzo 2026, alle indicazioni dell'addetto alla guardiania o delle istruzioni apposte in prossimità dei contenitori atti al conferimento;

d. abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno del centro di raccolta;

e. depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;

f. depositare rifiuti della tipologia diversa da quella cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionati;

g. introdurre rifiuti lanciandoli pur se indirizzati all'interno degli appositi contenitori;

h. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi: il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammessi anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;

i. conferire rifiuti con l'ausilio di attrezzature proprie (ribaltabili, muletti, gru) salvo differente esplicita autorizzazione del Gestore;

j. introdursi nei contenitori dei rifiuti;

k. cernere, rovistare all'interno dei contenitori, prelevare rifiuti o loro parti;

l. superare le barriere presenti nel centro (parapetti);

m. danneggiare e/o imbrattare le strutture e dei contenitori presenti nel Centro di raccolta;

n. effettuare operazioni di smontaggio;

o. conferire rifiuti incandescenti, ad alta temperatura o in fase di combustione;

p. rompere i rifiuti fragili che possono generare proiezione di schegge (vetro, ceramica, tubi neon, sanitari…);

q. fumare all'interno del Centro di raccolta.

Art. 41 Centro del riuso

1. Il **Centro del riuso** mobile o l'isola del riuso (di seguito "Centro del riuso") consiste in un'unità mobile e/o un'area presidiata attrezzata, situata all'interno o nelle immediate vicinanze del Centro di raccolta. Tale spazio, chiaramente delimitato e segnalato anche visivamente, è di ampiezza tale da non interferire con le ordinarie attività del Centro di raccolta.
2. Le modalità adottate per l'erogazione del servizio sono conformi alle linee guida nazionali (art. 7 del DM 26 marzo 2026) e regionali (allegato A della DGR 1294/2023) e condivise con l'Ente Territorialmente Competente.
3. La gestione è affidata al Gestore del servizio o a soggetti terzi da esso incaricati.
4. In essa si svolge l'attività di **consegna di beni usati ancora riutilizzabili**. Gli oggetti consegnati devono essere in buone condizioni, integri e funzionanti (es. stoviglie, piccoli complementi d'arredo, abbigliamento, oggettistica, etc..). Il personale addetto valuta il materiale conferito dai cittadini, distinguendo i beni avviabili al circuito del riuso dai materiali da gestire come rifiuto.
5. I beni usati devono essere riposti in modo da evitare qualunque commistione tra questi e i rifiuti, ponendoli preferibilmente all'interno di un mezzo, box o unità di carico dedicata o area scoperta adeguata al fine di garantire un idoneo stoccaggio in modalità tali da evitare rotture/danneggiamenti dei materiali ritirati.
6. L'accesso al Centro del riuso è consentito alle utenze domestiche presentando l'apposita **eco tessera** o idonea documentazione di identificazione prevista dal Gestore, nei soli orari di apertura e rispettando le indicazioni del personale addetto.

TITOLO VI – OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 42 Obblighi e divieti

1. La responsabilità del conferimento corretto del rifiuto urbano ricade in capo al **produttore** del rifiuto medesimo al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente.

 In particolare:

 a. il conferimento deve avvenire in modo **separato** per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica, qualora previsti;

 b. il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito **contenitore** può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso: i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati

in modo tale da non consentirne l'agevole uscita all'atto dello svuotamento

c. nel caso di raccolta domiciliare, i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta;

d. i contenitori devono essere esposti con lo sportello chiuso;

e. se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;

f. chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;

g. in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, la sera prima rispetto al giorno di raccolta o secondo le indicazioni del Gestore su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente Regolamento;

h. l'esposizione dei contenitori/sacchi deve essere fatta in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile dai mezzi della raccolta;

i. nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore;

j. gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità;

k. i contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della chiusura del servizio;

l. le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.

2. In particolare **è vietato**:

a. l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua, come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali;

b. il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;

c. il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;

d. è proibito anche il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri utenti, fatto salvo soluzioni diverse che devono essere espressamente autorizzate dal Gestore;

e. l'utilizzo di contenitori personali non forniti dal Gestore;

f. l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta comunicati agli utenti;

g. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;

h. ogni comportamento che crei intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento; trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrandoli o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette;

i. ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;

j. il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;

k. mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio pubblico;

l. il conferimento al servizio di rifiuti speciali per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;

m. il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;

n. il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;

o. il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal Regolamento e dal sistema di raccolta;

p. il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;

q. il conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi;

r. il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

s. introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate;

t. il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore;

u. il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni impartite dal Consiglio di Bacino secondo le convenzioni in essere;

v. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;

w. il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;

x. lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi

y. affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;

z. il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;

aa. cedere a terzi l' eco tessera di riconoscimento o comunque utilizzarla in modo improprio; l' eco tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e, in caso di smarrimento, deve esserne fatta denuncia al Gestore entro le 48 ore successive

bb. spostare il rifiuto dal luogo di produzione e/o affidare il conferimento dello stesso ad altri, salvo soluzioni espressamente autorizzate dal Gestore.

3. Non viene considerato **abbandono**:

 a. il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare, nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;

 b. il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.

4. I produttori di rifiuti urbani hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune, dal Consiglio di Bacino e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

CAPO III – CONTROLLI, PENALITA' E SANZIONI

Art. 43 Poteri di controllo sui presupposti tariffari e sui servizi forniti

1. La verifica del rispetto delle norme del Regolamento vigente e delle relative ordinanze, nonché l'accertamento delle violazioni, sono affidati alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine. Per quanto riguarda le materie di specifica competenza, tali attività possono essere svolte anche dal personale, appositamente incaricato, del soggetto Gestore.

Art. 44 Penalità

1. A copertura dei costi amministrativi e/o operativi e/o di controllo per il ripristino dello stato dei luoghi e delle attrezzature sono stabilite le seguenti **penalità**, addebitate dal Gestore nella prima bolletta utile mediante gli strumenti a disposizione del Gestore per l'identificazione del soggetto responsabile con eventuale risarcimento dei danni.

	FATTISPECIE	**IMPORTO**
1	Danneggiamento e/o inceppamento della bocca di conferimento e di compattazione delle attrezzature multiutenza stradali ad accesso controllato per effetto dell'introduzione di materiali non idonei	200 €
2	Danneggiamento dei contenitori per il servizio pubblico di asporto dei rifiuti	100 €

Art. 45 Ispettori ambientali

1. Nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente, possono, altresì, **accertare le violazioni** delle norme previste dal presente Regolamento, altri soggetti appositamente nominati **ispettori ambientali** con provvedimento del Sindaco.

2. Gli ispettori ambientali sono individuati dal Gestore, tra il proprio personale, all'uopo qualificato e formato.

3. I Comuni possono avvalersi dei soggetti con la qualifica di ispettori ambientali, previa sottoscrizione di apposita **convenzione** tra il Comune, il Gestore e il Consiglio di Bacino, e riconoscendo al Gestore le spese in caso di attivazione del servizio.

4. Gli ispettori ambientali nell'esercizio delle loro funzioni sono **pubblici ufficiali** ai sensi dell'art.357 del Codice Penale, svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento in conformità alle previsioni della L. 689/1981 e delle altre norme vigenti in materia. Essi non possono svolgere attività di Polizia Giudiziaria e hanno l'obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia scritta al Pubblico Ministero, o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in ordine ad ogni reato procedibile d'ufficio, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle **funzioni di vigilanza**.

5. Gli ispettori ambientali accertano le violazioni, redigono verbali e trasmettono gli atti alle pubbliche autorità competenti per le attività di loro esclusiva competenza. L'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 46, spetta al corpo di polizia municipale del Comune nel quale l'attività di controllo è stata svolta.

6. Gli ispettori ambientali possono svolgere le attività di **prevenzione** ed **accertamento** delle seguenti violazioni:

 a. **abbandono di rifiuti** costituiti esclusivamente da prodotti da fumo (art. 232-bis del D.Lgs. 152/2006) o rifiuti di piccolissime dimensioni (art. 232-ter del D.Lgs. 152/2006), solo se abbandonati fuori dall'ambito stradale (art. 255 comma 1 bis del D.Lgs. n.52/2006) altrimenti è richiesta la qualifica di polizia stradale;

b. **conferimento dei rifiuti urbani** accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade (art. 255 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006);

c. **errato conferimento dei rifiuti urbani** in violazione di quanto previsto nel presente Regolamento, e in particolare all'art. 42 che precede.

Art. 46 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le **violazioni** al presente Regolamento, e alle ordinanze comunali e provinciali, costituiscono un illecito amministrativo e sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con una **sanzione amministrativa pecuniaria**. Il procedimento di accertamento, il pagamento in misura ridotta, l'ammontare minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie e la loro applicazione sono disciplinati dalla L. 689/1981, salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

	FATTISPECIE	**IMPORTO**
1	Uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti	100 €
2	Conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile	200 €
3	Conferimento di carcasse di animali	200 €
4	Conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente	200 €
5	Conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal Regolamento e dal sistema di raccolta	150 €
6	Conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore	100 €
7	Spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi	200 €

7. Per le violazioni presso i **Centri di Raccolta**, con riferimento ai divieti di cui all'art. 40 del presente Regolamento, si applicano le seguenti sanzioni, come indicato per ciascuna fattispecie.

	FATTISPECIE	**IMPORTO**
8	Deposito di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori	75 €
9	Lancio di rifiuti, sosta nel Centro di raccolta oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti, fumo all'interno dell'area	75 €
10	Accesso e conferimento di rifiuti da parte di soggetti non autorizzati	300 €

11	Conferimento di rifiuti non autorizzati per tipologia, provenienza o quantità o miscelati	150 €
12	Superamento delle barriere, utilizzo delle attrezzature proprie (gru, ribaltabili, ecc.), conferimento di braci o altri materiali incandescenti, accesi o molto caldi	200 €
13	Rovistamento nei contenitori e tra i rifiuti, prelevamento di materiale, cernita, appropriamento, manomissione, incendio, apertura o distruzione di frazioni di rifiuto conferite	75 €

CAPO IV – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 47 Campagne informative

1. Il Consiglio di Bacino e il Gestore, insieme ai Comuni, promuovono **iniziative** per sensibilizzare cittadini, aziende e associazioni e incentivare la **riduzione** dei rifiuti e il **miglioramento** della raccolta differenziata. Gli utenti sono periodicamente, o all'occorrenza, informati attraverso distribuzione cartacea e/o digitale su nuovi servizi, modalità di conferimento e risultati raggiunti.
2. Il Gestore è tenuto a pubblicizzare le iniziative autorizzate, con particolare attenzione a nuovi servizi o modifiche di servizi esistenti. Le campagne informative dovranno adottare un linguaggio semplice, conciso e supportato da elementi visivi di facile interpretazione. Tutti i contenuti dovranno rispettare le deliberazioni ARERA in materia di trasparenza.
3. I Comuni sono chiamati a collaborare per la diffusione delle novità e dei materiali informativi anche tramite propri canali istituzionali.

Art. 48 Progetto scuole

1. Il Gestore attiva gratuitamente ogni anno per le **scuole pubbliche e paritarie**, di ogni ordine e grado, del territorio servito, dei percorsi formativi didattici ("Progetto Scuole"), di educazione ambientale di diffusione della raccolta differenziata e di buone pratiche.
2. Le scuole interessate possono aderire, tramite apposito modulo online, ed entro le scadenze indicate dal Gestore, al progetto didattico di educazione ambientale che si pone lo scopo di favorire in alunni, insegnanti e collaboratori scolastici l'acquisizione di una maggior consapevolezza sulle tematiche ambientali e di sostenibilità, stimolando l'adozione di comportamenti virtuosi per l'ambiente.
3. Il progetto prevede:
 a. la fornitura in comodato d'uso gratuito dei **contenitori** per la raccolta differenziata interna;
 b. la realizzazione di **attività di formazione e comunicazione** specifiche sulle regole di raccolta differenziata per tutti i soggetti presenti a scuola.

1. Le scuole interessate possono aderire, tramite apposito modulo online, al progetto didattico di educazione ambientale che si pone lo scopo di favorire in alunni, insegnanti e collaboratori scolastici l'acquisizione di una maggior consapevolezza sulle tematiche ambientali e di sostenibilità, stimolando l'adozione di comportamenti virtuosi per l'ambiente.
2. Il progetto prevede:
 a. la fornitura in comodato d'uso gratuito dei contenitori per la raccolta differenziata interna;
 b. la realizzazione di attività di formazione e comunicazione specifiche sulle regole di raccolta differenziata per tutti i soggetti presenti a scuola.
3. Gli interventi formativi promossi dal Gestore sono gratuiti. Gli incontri si svolgono presso le sedi scolastiche, secondo

un calendario comunicato dal Gestore alla scuola.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, fatte salve le norme per le quali la delibera di approvazione preveda un termine specifico di operatività.

Art. 50 Rinvio

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative, regolamentari e regolatorie vigenti in materia di finanziamento del servizio rifiuti mediante la Tariffa avente natura corrispettiva, in particolare l'art. 1, comma 641 e ss., della L. 147/2013, del DM 20 aprile 2017 e dei provvedimenti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Successive integrazioni e/o modificazioni legislative e/o regolamentari e/o regolatorie nella materia oggetto del presente Regolamento, costituisce automatica integrazione o modificazione delle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.